

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3743 del 06/10/2016
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE AD USO IDROELETTRICO (27,18 kW) ĩ MONTECCHIO IDRO SRL, IN LOCALITA' PIEVE SALUTARE, NEL COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE ĩ PRAT. FCPPA3719
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3860 del 06/10/2016
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	GIUSEPPE BAGNI

Questo giorno sei OTTOBRE 2016 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, GIUSEPPE BAGNI, determina quanto segue.

OGGETTO: RINNOVO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE AD USO IDROELETTRICO (27,18 kW) – MONTECCHIO IDRO SRL, in località PIEVE SALUTARE, nel comune di CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE – PRAT. FCPPA3719

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche",
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici",
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo",
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, sul conferimento alle Regioni della gestione dei beni del demanio idrico,
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015,
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.),
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio",
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale",
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni",
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico",
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA),
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 30 dicembre 2013 n. 2102, "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni ad uso idroelettrico"
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 14 dicembre 2015 n. 2067, "Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2021", che definisce i parametri di calcolo del Deflusso Minimo Vitale (DMV) per i corpi idrici superficiali;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 25 luglio 2016 n. 1195, "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico",
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni";

Premesso che :

- con determinazione regionale n. **12185** del **25/09/2007**, è stato rilasciato alla società **Montecchio Idro S.r.l.** il rinnovo della concessione assentita con determinazione regionale n. **4832** del **14/10/1986** a

derivare acqua pubblica ad uso idroelettrico, dal fiume **Montone** in località **Pieve Salutare** nel comune di **Castrocaro Terme e Terra del Sole**, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare, parte integrante del predetto atto, con scadenza al **31/12/2015** – **Pratica FCPPA3719**;

- con nota acquisita al protocollo n. **PG.2015.0894186** del **30.12.2015**, la società **Montecchio Idro S.r.l.** ha presentato domanda di rinnovo della concessione sopracitata;

Dato atto che:

- le caratteristiche del prelievo non sono variate, per cui le portate, i volumi derivati e i dati di sintesi dell'impianto autorizzato risultano essere i seguenti:
 - salto lordo **6,50 m**;
 - portata massima **444 l/s**;
 - portata media **426,6 l/s**;
 - potenza nominale di concessione **27,18 kW**;
 - le opere di derivazione sono ubicate nel comune di **Castrocaro Terme e Terra del Sole**, su terreno privato distinto nel NCT di detto comune foglio n. 38 mappale 41 aventi le seguenti coordinate geografiche UTM*: **X=733.973, Y=892.649**;
- Il prelievo avviene mediante opere fisse costituite da:
 - briglia a scivolo in muratura di pietrame con opera di presa in sponda sinistra intercettata da paratoia a strisciamento in ferro completa di scarico di troppo pieno;
 - canale di adduzione in terra a sezione trapezia della lunghezza di circa m. 900 che si arresta contro la parete verticale dell'antico mulino;
 - turbina di trasformazione del salto per la produzione di energia collocata nello scantinato del mulino per produrre una forza nominale pari a Kw 27,18 come si evince dal calcolo:

$$\frac{(426,60 \times 6,50)}{102} = kW 27,18$$

- la turbina installata è di tipo Francis in camera libera ad asse orizzontale accoppiata con un motore asincrono trifase (MAT) utilizzato come generatore (55 kVA) per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
- canale di scarico in parte tombinato con tubi in cemento del diametro di 1,50 m, della lunghezza di circa 135,00 m;

Considerato che:

- il Deflusso Minimo Vitale (DMV) viene fissato nella misura di **0,28 mc/s** (280 l/s) in estate e nella misura di **0,37 mc/s** (370 l/s) in inverno;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta, non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 (linee guida SIC, ZPS, RN 2000).

Dato atto inoltre:

- che la risorsa idrica richiesta in concessione è destinata ad uso idroelettrico per cui il canone è fissato ai sensi della lettera e), comma 1, dell'art. 152 della citata L.R. n. 3/1999 e deliberazioni seguenti di modificazione e aggiornamento;
- del pagamento delle spese di istruttoria per la domanda di rinnovo della concessione, pari ad **€ 87,00**;

- del regolare pagamento dei canoni di concessione fino al 2016, anno per il quale l'importo è fissato nella misura di € **383,24**;
- che il deposito cauzionale, già versato dalla società in data 06/03/2000 nell'importo di € 590.000 pari ad € **304,71**, ed integrato in data 18/10/2007 di € **33,87**, è aggiornato rispetto al canone 2016 nella misura di € **383,24**, per il quale è già stato versato il conguaglio di € **44,66**;
- che la richiesta di rinnovo di concessione è stata assoggettata al procedimento di cui all'art. 27 del R.R. 41/01.

D E T E R M I N A

richiamate le motivazioni esposte in premessa:

- a) di riconoscere, alla società **Montecchio Idro S.r.l.** C.F. e P.IVA **03623250408**, il **rinnovo** della concessione a derivare acqua pubblica superficiale dal **fiume Montone**, in località **Pieve Salutare** del comune di **Castrocaro Terme e Terra del Sole**, per uso idroelettrico, già concessa con determinazione n. 4832 del 14/10/1986 e rinnovata con determinazione n. 12185 del 25/09/2007;
- b) di stabilire che il prelievo è esercitato con portata media di **426,6 l/s** per produrre, con un salto di **6,5 m**, una potenza nominale di **27,18 kW**;
- c) di stabilire la scadenza della concessione al **31/12/2035**;
- d) di approvare il disciplinare di concessione parte integrante della presente determinazione;
- e) di dare atto che:
 - il canone per l'utilizzo della risorsa idrica relativo all'anno 2016, fissato in € **383,24**, è già stato versato;
 - i canoni annuali successivi al 2016, calcolati sulla base dei kW assentiti, saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite D.G.R., e dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
 - il deposito cauzionale, fissato in € **383,24**, è già stato conguagliato col versamento di € 44,66;
 - sono già state versate le spese di istruttoria per un importo di € **87,00**;
- f) di dare atto che:
 - il canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio e patrimonio indisponibile" delle Entrate del Bilancio Regionale;
 - l'importo già versato quale deposito cauzionale e la sua integrazione sono introitati sul Capitolo n. 07060 "Depositi cauzionali passivi" delle Entrate del Bilancio Regionale;
 - l'importo versato per le spese di istruttoria è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997 n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999 n. 3)" delle Entrate del Bilancio Regionale;
- g) di dare atto che l'Amministrazione Regionale, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa;
- h) di rammentare che tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027; qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi citati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate da relative disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
- i) di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
- j) di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;

- k) che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933.

Il responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni

Dott. Giuseppe Bagni

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale, nonché le opere di presa e di rilascio, in sinistra idrografica del Fiume Montone , località Pieve Salutare del comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, a favore della ditta Montecchio Idro S.r.l., per uso idroelettrico

ART. 1

QUANTITÀ DELL'ACQUA DA DERIVARE, MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA DERIVAZIONE E DESTINAZIONE D'USO DELLA STESSA

Il prelievo di risorsa idrica, stabilito nella portata massima di l/s 444 e media di l/s 426,60 , in località Pieve Salutare del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- la risorsa derivata è utilizzata esclusivamente per uso idroelettrico;
- il concessionario deve sospendere ogni prelievo qualora venga comunicato al concessionario, dal Servizio concedente, il divieto di derivare acqua;
- il concessionario deve sospendere il prelievo nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo per l'uso cui la risorsa è destinata.

ART. 2

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA E LORO UBICAZIONE

Il prelievo avviene mediante opere fisse costituite da:

- briglia a scivolo in muratura di pietrame con opera di presa in sponda sinistra intercettata da paratoia a strisciamento in ferro completa di scarico di troppo pieno;
- canale di adduzione in terra a sezione trapezia della lunghezza di circa metri 900 che si arresta contro la parete verticale dell'antico mulino;
- turbina di trasformazione del salto per la produzione di energia collocata nello scantinato del mulino per produrre una forza nominale pari a Kw 27,18 come si evince dal calcolo:

$$\frac{(426,60 \times 6,50)}{102} = kW 27,18$$

- la turbina installata è di tipo Francis in camera libera ad asse orizzontale accoppiata con un motore asincrono trifase (MAT) utilizzato come generatore (55KVA) per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
- canale di scarico in parte tombinato con tubi in cemento del diametro di metri 1,50, della lunghezza di circa metri 135,00;

Le opere saranno dimensionate in modo tale da garantire costantemente, a valle del prelievo, il deflusso di una minima quantità d'acqua, al fine di rispettare il deflusso minimo vitale (DMV), pari ad almeno 0,28 mc/s (280 l/s) in estate, e 0,37 mc/s (370 l/s) in inverno, calcolati secondo i criteri proposti nel piano di tutela delle acque redatto dalla Regione Emilia Romagna ai sensi del Decreto Legislativo 152/99, adottato con Delibera Regionale del 22/12/2004 e secondo gli studi dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli.

Pertanto, in caso di prolungato regime di magra del corso d'acqua, e qualora il deflusso minimo vitale non venga rispettato, il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo.

L'opera di prelievo è situata in località Pieve Salutare del comune di Castrocaro Terme in sx idrografica del fiume Montone, su terreno privato distinto nel NCT di detto Comune al foglio n 38, particella n 41 avente le seguenti coordinate geografiche UTM*32:X= 733.973; Y= 892.215.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o modifica delle medesime o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

Pertanto, in caso di prolungato regime di magra del corso d'acqua, e qualora il deflusso minimo vitale non venga rispettato, il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo.

ART.3

INTERFERENZE CON OPERE E/O LAVORI IDRAULICI

Qualora il corso d'acqua fosse oggetto di lavori od opere idrauliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale del manufatto, il Concessionario provvederà a propria cura e spesa all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, attenendosi alle modalità ed alle direttive tecniche che il Servizio prescriverà.

ART.4

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- ◆ titolare della concessione,
- ◆ numero della concessione,
- ◆ scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

Nell'esercizio del prelievo è fatto divieto di effettuare nell'alveo del corso d'acqua escavazioni, buche e sbarramenti nonché di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e le sponde. In caso di inosservanza di tale divieto si applicheranno le sanzioni previste dalle norme di Polizia Idraulica di cui agli artt. 93 e seguenti del R.D. 25-07-1904 n° 523.

E' cura della ditta concessionaria mantenere in perfetta efficienza le opere di presa e di scarico della derivazione affinché non vengano arrecati danni alla briglia esistente e la presa delle acque non arrechi danni all'alveo fluviale.

La Ditta concessionaria sarà, in ogni caso, tenuta a riparare a sua cura e spese ed in conformità alle disposizioni del Servizio gli eventuali danni che per effetto del prelievo venissero arrecati alle sponde ed alle pertinenze del corso d'acqua medesimo.

Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere alla installazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, alle scadenze fissate, i risultati delle misurazioni effettuate.

E vietato vendere in tutto o in parte la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 5

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione, ai sensi dell' art. 3 del Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n. 4 è assentita fino al 31/12/2035, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta e la facoltà del Servizio concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell' art. 32 del R.R. 41/2001 o di revocarla anticipatamente, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse.

Nel caso in cui, invece, al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale della concessione, ai sensi dell' art. 27 del R.R. 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

ART.6

CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione

di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

I canoni annuali successivi al 2016, calcolati sulla base dei kW assentiti, saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite D.G.R., e dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.

ART.7

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.